

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.40 del 28/04/2015

***Deliberazione n.15 del 20 Gennaio 2015: annullamento aggiudicazione Il lotto
relativo al servizio di pulizia dei Centri Medici IPA***

Nell'anno 2015 il giorno 28 del mese di Aprile nella sede di Via Francesco Negri n.11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto:

- Fontanelli Giancarlo	Presidente
- InvenenatoPaolo	Vice Presidente
- Andreoni Luciano	Consigliere
- Capparelli Mario	Consigliere
- Cicco Massimo	Consigliere
- Costabile Pietro	Consigliere
- Di Nicola Tiziano	Consigliere
- Ferretti Paola	Consigliere
- Iavagnilio Giovanni	Consigliere
- Lulli Stefano	Consigliere
- Persiani Luciana	Consigliere
- Reali Giampiero	Consigliere
- Torroni Maurizio	Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Andreoni, Capparelli, Cicco, Ferretti, Lulli e Persiani.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il Direttore dell'Istituto Dr. Andrea De Simone.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'IPA, con determinazione del CS n.16 del 20 febbraio 2013, incaricava l'Associazione Confservizi Lazio dello svolgimento, in qualità di Stazione Appaltante, della procedura ristretta ex art. 55 del D.lgs. 163/2006 per l'affidamento in appalto della manutenzione ordinaria degli impianti, del pronto intervento e dei servizi di pulizia presso le sedi dell'IPA;

Che il Bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 7 aprile 2014;

Che in data 29 ottobre 2014, con determina n. 8 di Confservizi, la gara relativa al *II lotto* concernente il servizio di pulizia, veniva aggiudicata alla Soc. Coop. Sociale RA.LA.M. con sede in Via Canelli 21, 00166 Roma;

Che in data 20 gennaio 2015, nel prendere atto dei risultati della procedura di gara, il Consiglio di Amministrazione dell'IPA autorizzava la stipula del relativo contratto con deliberazione n. 15;

Che l'IPA, ai fini della stipula del contratto, esaminava tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni amministrative e sanitarie della Soc.Coop. Soc. RA.LA.M.;

Verificato che emergeva la mancanza dell'autorizzazione sanitaria relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari prodotti nei due Centri Medici;

Considerato che nel Capitolato Speciale di Appalto, all'art.10, era espressamente previsto che *"...a carico della ditta aggiudicataria è l'onere per lo smaltimento dei rifiuti normali e speciali"*;

Considerato che, pertanto, veniva indirizzata esplicita richiesta con nota del 9 marzo 2015 prot.14406 alla più volte menzionata RA.LA.M., esibita in atti;

Considerato che RA.LA.M., con lettera dell'11 marzo 2015 dichiarava espressamente di avvalersi per lo smaltimento dei rifiuti speciali della Ditta "MARE ECOLOGIC SERVICE S.R.L.", di cui allegava tutti i relativi documenti autorizzativi di legge, non essendo in possesso di proprie autorizzazioni in materia;

Considerato che tale proposta non può essere accolta in quanto, ai sensi dell'art.49 del Codice degli Appalti, "l'avvalimento" della ditta avrebbe dovuto essere formalmente dichiarato in sede di prequalifica della gara di appalto, **a pena di esclusione**, mentre la RA.LA.M. in tale sede non aveva alcuna specifica dichiarazione;

Che, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, l'IPA comunicava, con note esibite in atti, in data 20 marzo 2015 (con prot. 14990) alla Soc. RA.LA.M. e (con prot.14991) all'Associazione Conferservizi Lazio, l'avvio della procedura di revoca e/o annullamento degli atti di gara dell'appalto di cui trattasi e di tutti gli atti presupposti e conseguenti della stessa, invitando RA.LA.M. a presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 giorni dalla data della comunicazione;

Che nei termini intimati nessuna osservazione è giunta presso l'Istituto;

Considerato, quindi, che l'aggiudicazione definitiva del *II lotto* è stata effettuata in mancanza di un requisito "essenziale" richiesto dal Capitolato;

Che tutti gli atti della gara di appalto di cui trattasi, a partire dal bando per finire all'aggiudicazione definitiva, possono formare oggetto di ritiro in via di autotutela decisoria da parte della P.A., come potestà della stessa, stabilita dalla legge 24 del 1990, di riesaminare i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli;

Che siffatta scelta trova, altresì, fondamento nell'art. 97 della Costituzione, il quale fonda l'organizzazione della P.A. sui principi di buon andamento e imparzialità della stessa nonché nel principio di diritto comune enucleato dall'art. 1328 del c.c., in virtù del quale la proposta di concludere un contratto è sempre revocabile fino a che l'accordo non sia concluso;

Che risulta preminente, in tale specifica fattispecie, l'interesse pubblico alla revoca di tutti gli atti di gara atteso che, in caso contrario, si perverrebbe ad una mancata applicazione della norma relativa alla contrattualistica pubblica, laddove, infatti, si determinerebbe l'individuazione del contraente pur con l'espressa ammissione della mancanza di requisiti ex lege richiesti e, in subordine, si determinerebbe una ulteriore discrasia fra il capitolato, che prevedeva la possibilità di "avvalimento" alla data della

presentazione della propria disponibilità in sede di prequalifica, impedendo, quindi, un sostanziale controllo circa i potenziali contraenti con la Pubblica Amministrazione, in special modo rilevanti in tale materia, spesso oggetto di specifici controlli da parte delle competenti autorità;

Che quindi la eventuale permanenza in vigore della procedura e degli atti relativi alla stessa risulta potenzialmente pregiudizievole e lesiva dell'interesse pubblico al buon andamento, all'efficacia ed all'economicità dell'azione amministrativa, mentre, di converso, non paiono al momento, ipotizzabili eventuali contenziosi atteso che, a seguito della comunicazione dell'IPA del 20/03/2015 di apertura del procedimento volto alla revoca e/o annullamento della gara, la Società aggiudicataria ha omesso alcun riscontro palesando, quindi, in re ipsa una sorta di acquiescenza;

Che, pertanto, risultano sussistere tutti i presupposti per l'annullamento e la revoca in via di autotutela della deliberazione n.15 del 20/01/2015 del Consiglio di Amministrazione, del relativo bando di gara e di tutti gli atti di gara successivi e connessi;

Ritenuto di dare idonea pubblicità all'annullamento ed alla revoca della gara di cui trattasi nel rispetto delle forme e modalità imposte dall'art.66 del D.lgs. n.163/2006, utilizzando lo stesso iter della fase di indizione della stessa;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assumere un impegno di spesa presunto di € 6.000 per le pubblicazioni di cui al punto precedente, onere posto a carico provvisoriamente di IPA, salvo ogni diritto all'esito del procedimento di richiedere la stessa somma in caso di eventuale responsabilità e/o inadempimenti di Confservizi Lazio;

Preso atto che per l'affidamento del I lotto sussiste ricorso al TAR del Lazio con udienza di merito fissata al 28 maggio 2015;

Vista la relazione del Direttore del 10 aprile 2015.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di annullare e/o revocare, in via di autotutela, la deliberazione n.15 del 20/01/2015 recante, fra l'altro, l'autorizzazione a stipulare il contratto con la Società Cooperativa RA.LA.M, il relativo bando di gara e tutti gli altri atti connessi, successivi e conseguenti (in particolare l'atto di nomina della commissione di gara, l'atto di approvazione della lettera di invito e del capitolato speciale) limitatamente al II lotto;

2. per l'effetto dell'annullamento e/o revoca disposto con il presente atto debbono in ogni caso ritenersi annullati e/o comunque privi di qualsivoglia effetto tutti gli altri atti di gara, anche se non espressamente richiamati, connessi o conseguenti ai provvedimenti di gara sopra nominati sempre limitatamente al II lotto;

3. di dare idonea pubblicità all'annullamento ed alla revoca della gara di cui trattasi nel rispetto delle forme e modalità previste dalla normativa vigente;

4. il Direttore, quale Responsabile Unico del Procedimento, procederà alle necessarie comunicazioni a ciascuno degli operatori economici che hanno presentato offerta e/o formulato istanza di partecipazione, nonché al formale avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani per un importo presunto pari ad € 6.000;

5. si dà mandato alla Direzione di avviare la procedura volta a valutare eventuali responsabilità e/o inadempimenti da parte dell'Associazione Confservizi Lazio. Resta inteso, quindi, che la predetta somma è posta provvisoriamente a carico di IPA, salvo ogni diritto all'esito del procedimento di richiedere la stessa in caso di eventuale responsabilità e/o inadempimenti di Confservizi Lazio.

La spesa complessiva di € 6.000 grava il capitolo 150 del bilancio preventivo 2015, impegno n.257.

proposta di Deliberazione viene posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

Della presente Deliberazione si dà pubblicità nella pagina web dell'Istituto nel portale di Roma Capitale.

IL DIRETTORE


Andrea De Simone

IL PRESIDENTE


Giancarlo Fontanelli